

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA 56 DEL 31-01-2020

**Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Approvazione del PTPCT 2020-2022.**

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;


Vista l'Intesa del 9 e 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente delle Province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo, con la quale, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del Decreto Legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è stato costituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) e disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di Fossa a tempo determinato e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2018 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'Ing. Raffello Fico;

Visto l'art. 67-ter DL 83/2012, convertito in L. 134/2012, l'Ufficio Speciale risulta essere costituito anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del TUEL e che in linea con tale principio normativo l'Ufficio coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee dei comuni del cratere; supporta i comuni del cratere, tramite il proprio personale, al fine di assicurare la qualità della ricostruzione pubblica e privata; coordina gli interventi previsti dai comuni; effettua l'istruttoria dei piani di ricostruzione, effettua il monitoraggio dei dati e, infine, esegue il controllo dei processi della ricostruzione;

Richiamato l'art. 2-bis del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito in legge n. 172 del 2017 il quale ha stabilito che: *"Dal (1° luglio 2018), gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. E' altresì soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito*

Pag. 1 di 3



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del ((1° luglio 2018)), presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del ((1° luglio 2018)), presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ((informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee,)) tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi ((, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee))”;

Richiamato altresì l'art. 22, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 conv. Con modif. in legge n. 55 del 14 giugno 2019 ove è stato precisato che il citato personale "e' assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere";


Vista la L. 190/2012 prevede che in ciascuna amministrazione l'organo di indirizzo individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT), disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1 comma 7, riformulato dal D.lgs. 97/2016);

Evidenziato che la struttura dell'USRC, diretta dal Titolare, è priva di personale di qualifica dirigenziale ed allo stato attuale, in considerazione del processo di riorganizzazione in fase di attuazione, è priva altresì di Posizioni Organizzative;

Dato atto che il PTPCT deve essere proposto, sviluppato ed attuato dall'Amministrazione facendo ricorso alle risorse ad essa assegnate;

Considerato che in ragione della peculiare natura dell'USRC non vi è chiarezza circa l'identificazione dell'organo di indirizzo giacché l'art 1 del dpcm del 4 ottobre 2019 ("Conferma con modifiche della Struttura di Missione") sembra assegnare alla Struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni di indirizzo da un lato limitate finalisticamente allo sviluppo ed accelerazione dei processi di ricostruzione, d'altro lato condivise con altri Enti, Associazioni e Categorie con ciò attribuendo una valenza semantica al termine "indirizzare" rilevantemente differente dalle prescrizioni della legge n. 190 del 2012;

Considerato altresì che, laddove si individuasse la SdM quale Organo di Indirizzo, la figura del RPCT sarebbe assorbita dal Titolare cui spetta già l'esclusiva gestione dell'attività amministrativa, la valutazione del rendimento dei dipendenti e l'esercizio dell'azione disciplinare con evidente



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

privazione di quei connotati di terzietà ed indipendenza essenziali per il corretto svolgimento dei compiti normativamente attribuiti al RPCT;

Ritenuto, per quanto esposto necessario interpellare le competenti Autorità per ottenere supporto ermeneutico nell'individuazione per l'USRC dei ruoli delineati dalla legge n. 190 del 2012;

Ritenuto doveroso, nelle more dell'interpello di cui al precedente punto, dotare l'USRC del PTPCT e nominare un RPCT in grado di svolgere i relativi compiti con competenza ed indipendenza;

Considerata la competenza e formazione maturate nello specifico settore dal dott. Enrico Bianchi, istruttore direttivo assegnato all'USRC;

Rammentato che nel corso del 2019 sono state individuate e comunicate al dott. Bianchi le linee di indirizzo strategico da svilupparsi con l'approvando PTPCT;

Evidenziata l'integerrima condotta del dott. Bianchi sin dalla sua presa in servizio e che egli non è mai stato destinatario di provvedimenti giudiziari o disciplinari;

DETERMINA

- a) di nominare il dott. Enrico Bianchi Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per l'USRC;
- b) che con separata disposizione di servizio verranno individuate idonee procedure atte ad assicurare al RPCT lo svolgimento delle proprie funzioni in piena indipendenza ed effettività individuando anche un gruppo operativo a suo supporto;
- c) di approvare il PTPCT ed i relativi allegati come proposti dal dott. Enrico Bianchi;
- d) di disporre la pubblicazione della presente determina, congiuntamente al PTPCT ed allegati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale "Amministrazione Trasparente";
- e) di dare ampia diffusione della notizia dell'avvenuta approvazione del PTPCT consentendo agli interessati di formulare proposte ed osservazioni mediante apposita casella di posta elettronica per un periodo di 20 gg dalla pubblicazione;
- f) di dare mandato al RPCT di raccogliere ed esaminare le proposte pervenute, formulando eventuali proposte di correzione del PTPCT.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ing. Raffaello Fico

